LA RIFORMA DEL
BILANCIO DI ESERCIZIO

INNOVAZIONI E CRITICITA'

ACCANTONAMENTI RISCHI: PASSIVITÀ POTENZIALI, STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI E INFORMATIVA DI BILANCIO

Simone Biagiotti – Partner UHY Advisor

Dicembre 2016

An independent member of UHY International

www.uhyitaly.com

1. Definizione di accantonamenti, passività potenziali e strumenti finanziari derivati passivi
2. Classificazione e contenuto delle voci di bilancio
3. Rilevazione iniziale, criteri di valutazione e stima
4. La funzione informativa della Nota Integrativa alla l[illegible] introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e dal nuovo Principio Contabile OIC 31
5. Conclusioni e punti aperti

FONDI RISCHI E ONERI DIVERSI DAI DERIVATI

I ***fondi per rischi*** rappresentano **passività di natura determinata** ed **esistenza probabile**, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di **passività potenziali** connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri.

Differiscono dai ***fondi per oneri*** che invece rappresentano **passività di natura determinata** ed **esistenza certa**, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Per ***potenzialità*** si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale).

Le ***passività potenziali*** rappresentano passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.

Le ***attività potenziali*** rappresentano attività connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, la cui esistenza sarà confermata solamente all'avverarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non ricadono nell'ambito del controllo della società.

In relazione al grado di realizzazione e di avveramento, un evento futuro può classificarsi come:

1) **probabile**, quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;

2) **possibile**, quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi. Si tratta di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di avveramento;

3) **remoto** quando ha scarsissime possibilità di verificarsi, ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.

DERIVATI

Uno **strumento finanziario** è qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società.

Per ***strumento finanziario derivato*** si intende uno strumento finanziario che detiene contemporaneamente tutte le seguenti caratteristiche:

- il suo valore varia al variare di uno specifico tasso di interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una commodity, del tasso di cambio, di indici di prezzo o di tasso, di rating di credito o indici di credito o di altra variabile («variabili sottostanti»);
- non richiede un investimento netto iniziale, o richiede un investimento netto iniziale minore di quello che potrebbe essere richiesto da altri tipi di contratto che hanno una simile reazione a cambiamenti nelle condizioni di mercato;
- è regolato ad una data futura.

Esempi di strumenti finanziari derivati sono gli Swap, cap, floor, acquisti e vendite a termine. I derivati si distinguono fra:

- **derivati di negoziazione:** hanno finalità speculativa. L'operatore agisce con lo scopo di ottenere profitti basandosi sulle previsioni circa l'andamento di variabili finanziarie rilevanti. Rispetto a quelle di copertura dove il rischio viene annullato, il rischio non esisteva e viene a configurarsi proprio con l'operazione stessa:

- **derivati di copertura:** ovvero quegli strumenti finanziario designati a neutralizzare le variazioni sfavorevoli di variabili finanziarie quali tassi di interesse, cambi (in genere l'obiettivo è proteggere il valore di una singola passività o attività riducendo o eliminando le perdite che possono derivare dalle oscillazioni del tassi, dei cambi ecc).

I rischi oggetto di copertura possono essere:

- rischio di tasso d'interesse, ad esempio, di uno strumento di debito rilevato al costo ammortizzato;
- rischio di cambio, ad esempio il rischio di cambio su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera;
- rischio di prezzo, ad esempio di una merce in magazzino o di un titolo azionario detenuto dalla società;
- rischio di credito (ad esclusione del rischio di credito proprio della società).

Il derivato si configura di copertura quando il suo fair value (valore equo) o il flusso finanziario ad esso connesso si prevede compensi le variazioni di fair value o di flusso finanziario di un designato elemento coperto.

Attenzione:

- l'oggetto coperto dal rischio di variazione dei tassi di interessi o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato va valutato simmetricamente al derivato di copertura corrispondente

- affinché si possa parlare di copertura deve essere presente fin dall'inizio della stessa una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento di copertura e dell'operazione coperta.

Il Codice civile parla infatti di *«stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quello dello strumento di copertura»*

E' quindi opportuno (soprattutto ai fini della transizione) acquisire la documentazione a supporto dei derivati in essere che si intendono considerare di copertura (ipotizziamo infatti di aver contratto un mutuo a tasso variabile e di aver sottoscritto un interest rate swap per coprirsi dalle oscillazioni attese dei flussi di cassa. Dobbiamo capire se la relazione è o meno di copertura o per assurdo se il mutuo sia stato estinto e il derivato ancora attivo).

Secondo lo IAS 39 due sono le principali tipologie di copertura:

1. **Fair value hedge (Fvh):** è la tipologia di copertura che consente di compensare la variazione di fair value di un elemento coperto con l'opposta variazione del fair value dello strumento di copertura (derivato). La Società si copre dalle oscillazioni nel valore (fair value) dell'elemento coperto (attività o passività iscritta in bilancio). Quindi se il fair value dell'elemento coperto subisce una variazione che subisce una perdita, il fair value di copertura registra – se la copertura è efficace – una variazione di segno opposto che compensa la perdita.

2. **Cash flow hedge (cfh):** è la tipologia di copertura che protegge dal rischio di oscillazione del valore dei flussi di cassa attesi (positivi o negativi). L'obiettivo è quello di ridurre o eliminare le perdite che possono derivare da tali oscillazioni.

STATO PATRIMONIALE

Indicati nell'art. 2424 del codice civile:

A) Patrimonio netto
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

B) Fondi per rischi e oneri
1. per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
2. per imposte, anche differite;
3. strumenti finanziari derivati passivi (modificato dall'art. 6, co. 4, lett. i), D.Lgs. 139/15)*;*
4. altri. (modificato dall'art. 6, co. 4, lett. i), D.Lgs. 139/15)

Ai fini della rappresentazione nel caso di bilancio redatto in forma abbreviata o del bilancio di micro-imprese, i fondi sono esposti nel loro complesso come unica voce (art.2435-bis, codice civile).

.

Voce B1 *"per trattamento di quiescenza e obblighi simili"*	Voce B2 *"per imposte, anche differite"*	Voce B3 *"strumenti finanziari derivati passivi"*	Voce B4 *"altri"*
Accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto *ex* articoli 2120 codice civile, nonché le indennità *una tantum,* quali ad esempio: - fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; - fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc.; - fondi di indennità suppletiva di clientela; - fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.	Accoglie: - le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari; - le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili.	Accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione.	Accoglie le tipologie di fondi per rischi e oneri diverse da quelle precedenti - fondi per cause in corso; - fondi per garanzie prestate; - fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi; - fondi per manutenzione ciclica; - fondi per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d'azienda ricevuti in affitto; - fondi per operazioni e concorsi a premio; - fondi per resi di prodotti; - fondi per recupero ambientale; - fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali; - fondi per contratti onerosi.

CONTO ECONOMICO

Accantonamento classificato "per natura", in riferimento all'attività gestionale cui esso si riferisce (OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio – Fornisce classificazione e rappresentazione voci degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico).

- **Accantonamenti per rischi e oneri connessi all'attività caratteristica**: iscritti prioritariamente tra le voci della classe B di conto economico (non in B12 "accantonamenti per rischi" e B13 "altri accantonamenti").

- **Accantonamenti per rischi e oneri connessi all'attività finanziaria**:
  iscritti tra le voci della classe C del conto economico "Proventi e oneri finanziari".

- **Accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili:**
  rilevati in via generale alla voce B9d "trattamento di quiescenza e simili". Tuttavia si rilevano, alla voce B7 gli altri accantonamenti relativi a trattamenti di fine rapporto, diversi da quelli di lavoro subordinato (es: fondo indennità suppletiva di clientela, fondo di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.).

Le **variazioni di *fair value*** degli strumenti finanziari derivati, intercorse nel valore di iscrizione degli strumenti derivati rispetto all'esercizio precedente, devono essere esposte nel conto economico nella sezione D) *"Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie"* nelle voci previste dall'articolo 2425 codice civile:

D) 18 d) *rivalutazione di strumenti finanziari derivati*;

D) 19 d) *svalutazione di strumenti finanziari derivati*.

REQUISITI PER LA RILEVAZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI DIVERSI DAI DERIVATI

L'accantonamento ai fondi per rischi potrà essere rilevato solo nell'esercizio in cui sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- natura determinata (non devono essere destinati a coprire rischi generici);
- esistenza probabile (l'evento cui si riferisce si realizzerà o è verosimile che si realizzi);
- ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati;
- ammontare della passività attendibilmente stimabile;
- di competenza dell'esercizio, derivanti da eventi manifestatisi nell'esercizio, anche se noti dopo la sua chiusura.

La stima del grado di probabilità

In riferimento ad ogni perdita o debito è opportuno individuare la probabilità che l'obbligazione generi un'uscita finanziaria della quale si possa fornire una stima attendibile.

Il grado di probabilità rappresenta quell'elemento da cui **dipende la necessità o meno di stanziare** il relativo **accantonamento** a conto economico e di **fornire** l'adeguata **informativa in nota integrativa**.

Passività potenziali	% Avveramento	Accantonamento	Informativa N.I.
Probabili	≥50%	Si	Si
Possibili	≤50%	No	Si
Remote	≤10%	No	No

Processo di stima della passività potenziale

- stima puntuale dell'accantonamento o, in assenza di elementi precisi, è accettabile determinare la miglior stima tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati in riferimento alla passività analizzata;
- stima dei costi, alla data di bilancio, per fronteggiare la passività probabile;
- acquisizione informazioni utili per valutare congruità del fondo stanziato (elaborare statistiche e serie storiche su eventi similari, ottenere pareri da consulenti esterni, ecc.).

Le diverse metodologie utilizzate per la stima di un accantonamento al fondo sono applicate comunque nel **rispetto dei postulati del bilancio** ed in particolare nel rispetto dei requisiti della **imparzialità**, **oggettività** e **verificabilità**.

Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, il fondo rischi **non può iscriversi** per:

- rettificare i valori dell'attivo;
- coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
- effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
- rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
- rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

REQUISITI PER LA RILEVAZIONE INIZIALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

I derivati sono valutati al ***fair value*** sia alla data di rilevazione iniziale, sia quando la società diviene parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del contratto, sia ad ogni data di chiusura del bilancio.

Il ***fair value*** è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Per ***strumenti finanziari derivati passivi*** si devono intendere pertanto gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione.

La valutazione al fair value

La valutazione al fair value dev'essere effettuata massimizzando l'utilizzo di parametri osservabili rilevanti e riducendo al minimo l'utilizzo di parametri non osservabili. Il *fair value* ai sensi dell' art. 2426 comma 4) del c.c. può essere suddiviso in tre livelli:

Livello 1 Fair value determinato con riferimento al valore di mercato, per gli strumenti per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo

Livello 2 Fair value determinato con riferimento al valore di mercato dei suoi componenti o di uno strumento analogo, qualora non sia facilmente individuabile il valore di mercato dello strumento

Livello 3 Fair value determinato con riferimento al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia facilmente individuabile un mercato attivo

La non attendibilità del fair value

Il fair value, ai sensi dell'art. 2426 comma 5) del c.c., non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al paragrafo precedente non dà un risultato attendibile.

Tuttavia, la non attendibilità del fair value è da considerarsi un caso eccezionale posto che proprio l'ampia articolazione delle indicazioni fornite - prezzi di mercato, comparazioni, e soprattutto, tecniche di valutazione – rende possibile affrontare con ragionevolezza anche le valutazioni più complesse.

Nei rari casi in cui ciò non fosse possibile e quindi il fair value non possa essere determinato, è opportuno darne informativa in nota integrativa indicando le caratteristiche dello strumento finanziario derivato e le ragioni che hanno generato l'inattendibilità del fair value.

Variazioni del fair value

Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio.

Di regola le variazioni di fair value dei derivati sono contabilizzate a conto economico.

Eccezione alla regola di cui sopra sono i derivati di copertura che **coprono flussi finanziari attesi da un altro strumento finanziario.** In tal caso il derivato va sempre valutato a far value ma la contropartita **per la parte efficace** è una riserva di patrimonio netto che sarà riversata a conto economico man mano che i flussi attesi si manifesteranno.

Efficacia e inefficacia

Saranno riscontrate **inefficienze di copertura** nei casi la variazione di fair value dello strumento di copertura è superiore alla variazione di fair value dell'elemento coperto.

I principi contabili internazionali stabiliscono un intervallo di tolleranza compreso fra **80% e 125%** per considerare la copertura efficacia (tale intervallo è dato dal rapporto fra oscillazioni di fair value della posta coperta e della posta oggetto di copertura). Al di fuori di questo intervallo la copertura è considerata **inefficace.**

La parte non efficace delle variazioni attese nei flussi correlati allo strumento coperto si imputano immediatamente a conto economico in quanto corrispondenti ad una componente di inefficacia della copertura.

Fair value hedge (Fvh): a titolo esemplificativo ipotizziamo che l'elemento coperto sia un titolo e che la società per tutelarsi dal rischio di deprezzamento del valore di mercato stipuli un contratto derivato. A livello contabile a fine esercizio si dovrà rilevare a SP il derivato a fair value come attività o passività e la variazione del fair value del derivato sarà rilevato a CE. L'elemento coperto sarà valutato in modo simmetrico.

Cash flow hedge (cfh): In questo caso:

- il derivato viene valutato a fair value nello SP
- in contropartita si utilizza la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (che può assumere valore positivo o negativo

.

Cessazione della copertura

Si procede alla cessazione della contabilizzazione della copertura di flussi finanziari se e soltanto se:

- lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato;
- la copertura non soddisfa più i criteri di ammissibilità per la copertura;
- in una copertura di un'operazione programmata, l'operazione programmata non è più altamente probabile.

Al verificarsi di una delle precedenti fattispecie contabilmente si procederà in uno dei seguenti modi:

- se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dall'elemento coperto, l'importo deve rimanere nella riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi fino al verificarsi dei flussi futuri;
- se non si prevedono più flussi futuri l'importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D del Conto Economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace.

NOVITA' DELLA NOTA INTEGRATIVA DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2103/34/UE IN RELAZIONE AI FONDI RISCHI

1. Nuove informazioni obbligatorie
2. Informazioni in materia di derivati

NUOVE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

L'articolo del codice civile modificato è:

- Art. 2427, comma 1, n.22-quater) *"**la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**"* (numero aggiunto dall'art. 6, co. 9, lett. i), D. Lgs 139/15).

Non si tratta a dire il vero di una vera novità in quanto in precedenza tale obbligo era già presente, con la sola differenza che tale informazione era richiesta nella relazione sulla gestione e non in nota integrativa.

Si segnala però che mentre prima il numero 5 dell'articolo 2428 richiedeva di indicare solo i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, la nuova disposizione (già richiesta dall'OIC 29) chiede la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società ovvero le ragioni per cui non è determinabile.

In considerazione di quanto sopra rimane valida la tripartizione usata in passato dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che devono essere debitamente descritti in nota integrativa.

a) Fatti successivi con effetti sui valori di bilancio (da recepire nei valori di bilancio): modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio pur manifestandosi dopo la chiusura. A titolo esemplificativo sono ascrivibili in tale ipotesi:

- Conclusione di una vertenza legale;
- Conoscenza di informazioni indicanti una perdita di valore di attività;
- Determinazione dopo la chiusura dell'esercizio di un premio da corrispondere a dipendenti per attività svolta nell'esercizio chiuso;
- Scoperta di frodi o errori.

b) Fatti successivi che non producono effetti sui valori di bilancio (da non recepire nell'esercizio in chiusura): pur modificando situazioni esistenti alla data di bilancio sono di competenza dell'esercizio successivo. A titolo esemplificativo si segnalano:

- apertura di contenziosi successiva alla data del bilancio;
- distruzione impianti di produzione;
- comunicazione di un piano di cessazione di un'attività;
- comunicazione o inizio di un piano di ristrutturazione.

c) Fatti che possono incidere sulla continuità aziendale e che possono comportare la necessità di rilevare gli effetti sulle valutazioni di bilancio (esempio quando a seguito di un peggioramento del risultato o della posizione finanziaria la direzione aziendale decida di liquidare l'azienda o di cessare l'attività).

Dal lato dei Principi Contabili si segnala il contributo fornito dall' OIC 31 *"Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto"* pubblicato nel 2014 e ad oggi in via di aggiornamento per recepire novità in tema di *fair value* degli strumenti finanziari derivati ed eliminazione della sezione straordinaria del conto economico (D.Lgs. 139/2015).

Il Principio Contabile provvede alla definizione dei criteri di:

- Identificazione/Rilevazione;
- Classificazione;
- Valutazione dei fondi per rischi e oneri;
- Informazione da riportare in nota integrativa.

Dott. Simone Biagiotti – Dicembre 2016

Nell'illustrazione della composizione della voce "altri fondi", si richiede che siano fornite ulteriori e specifiche informazioni il cui oggetto varia in funzione del grado di probabilità associato alla passività potenziale, a seconda che si tratti di passività potenziali, probabili o possibili.

a) Passività potenziali probabili (SI BILANCIO – SI N.I.)

- Descrizione della situazione d'incertezza e indicazione dell'ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile.

- Evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto all'ammontare degli accantonamenti iscritti.

- Nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l'indicazione che l'evento è probabile unito alle stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute possibili

- Specifica indicazione delle variazioni dei fondi relative ad accantonamenti che hanno trovato contropartita in voci del conto economico diverse dalle voci B12 e B13.

a) Passività potenziali possibili (NO BILANCIO – SI N.I.)

- Descrizione situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita.
- Specificazione importo stimato o indicazione che lo stesso non può essere determinato.
- Altri possibili effetti se non evidenti.
- Indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.

a) Passività potenziali remote (NO BILANCIO – NO N.I.)

Non è richiesta alcuna informativa specifica per le passività potenziali ritenute remote.

B. Bilanci redatti in forma abbreviata (art.2435-bis c.c.)

Art. 2435-bis, comma 5: "***Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).***"(inserito dell'art. 6, co.12, del D.Lgs 139/15).

In riferimento ai fondi rischi e oneri sono richieste esclusivamente le informazioni di cui all'articolo 2427 codice civile, comma 1, numeri 1-9-22-quater:

- *"1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato";*

- n.9) *"l'importo complessivo… delle* ***passività potenziali*** *non risultanti dallo stato patrimoniale…* ***gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili…"*** (modificato dall'art. 6, co. 9, lett. c, D. Lgs 139/15). ;

- n.22-quater) ***"la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio***" (numero aggiunto dall'art. 6, co. 9, lett. i, D. Lgs 139/15).

C. Bilanci redatti dalle micro-imprese (art 2435-ter c.c. introdotto dall'art.6, co. 13, D. Lgs. 139/15)

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile:

- passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
- ammontare compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascun categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Le micro-imprese che redigono la nota integrativa dovranno far riferimento alle informazioni relative ai fondi rischi e oneri richieste per i bilanci redatti in forma abbreviata.

INFORMAZIONI IN MATERIA DI DERIVATI

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, in base all'art. 2427 bis co. 1 del c.c, in nota integrativa dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

Informazioni richieste	Osservazioni
Fair value	Dato quantitativo dell'esercizio in chiusura confrontato con l'esercizio precedente
Condizioni significative	Informazioni sull'entità e sulla natura dei derivati, inclusi i termini e le condizioni che possono influenzare l'importo, la scadenza e la certezza dei flussi finanziari
Modelli e tecniche di valutazione	Metodi e parametri usati per la determinazione del *fair value*, incluse eventuali modifiche valutative rispetto all'esercizio precedente
Variazioni di valore	Informazione descrittiva degli effetti a Conto Economico o patrimoniali (riserva di patrimonio netto) derivanti all'applicazione del presente principio
Riserve di fair value	Indicazione della movimentazione, eventualmente esposta nella sezione relativa al Patrimonio Netto

TRANSIZIONE ALLE NUOVE REGOLE DI CONTABILIZZAZIONE

- Le novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 hanno impatto sulle riaperture dei saldi al 1 gennaio 2016. le regole sui derivati non rientrano fra quelle per le quali il decreto prevede una possibilità di applicazione prospettica;

- Ci si dovrà comportare come se le regole dell'articolo 2426 comma 11 bis) del codice civile fossero sempre state applicate. Oic dovrà chiarire la gestione della transizione.

ATTUALIZZAZIONE DEL VALORE STIMATO DELLE PASSIVITÀ POTENZIALI

- **L'attualizzazione**, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno pagati in una o più date future ossia di stimare il valore attuale del denaro.
- **L'attualizzazione** è prevista in riferimento ai debiti dall'art. 2426, comma 1, n. 8 laddove si richiede che la valutazione dei debiti tenga conto anche del "fattore temporale" nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse effettivo risulti significativamente diverso da quello di mercato.

  Si ricorda che:

  il *tasso di interesse* effettivo è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi passivi nominali lungo la durata del debito;

  il *tasso di interesse di mercato* è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito.

- I principi contabili nazionali (OIC 31) prevedono espressamente che ***"I fondi per rischi e oneri non sono oggetto di attualizzazione".***

……tuttavia

Il principio contabile internazionale IAS 37 *"Accantonamenti, passività e attività potenziali"* prevede che in sede di stima dell'accantonamento siano da considerarsi ulteriori fattori tra cui il valore attuale del denaro.

In particolare richiede l'**attualizzazione** dei fondi:

i. nel caso in cui lo sfasamento temporale tra la data di imputazione a conto economico e la data di manifestazione monetaria della passività sia significativo

ii. nel caso in cui l'effetto dell'attualizzazione del costo del denaro costituisca un elemento rilevante.

La bozza di principio contabile OIC 31 ad oggi in consultazione non apporta alcuna modifica al testo della precedente versione in base al quale i "fondi per rischi e oneri non sono oggetto di attualizzazione". Tuttavia lo stesso richiede espressamente di conoscere il punto di vista dei soggetti partecipanti alla consultazione, sulla base della considerazione che anche il processo di stima dei fondi può ricomprendere il concetto di attualizzazione.

QUESITI & CHIARIMENTI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

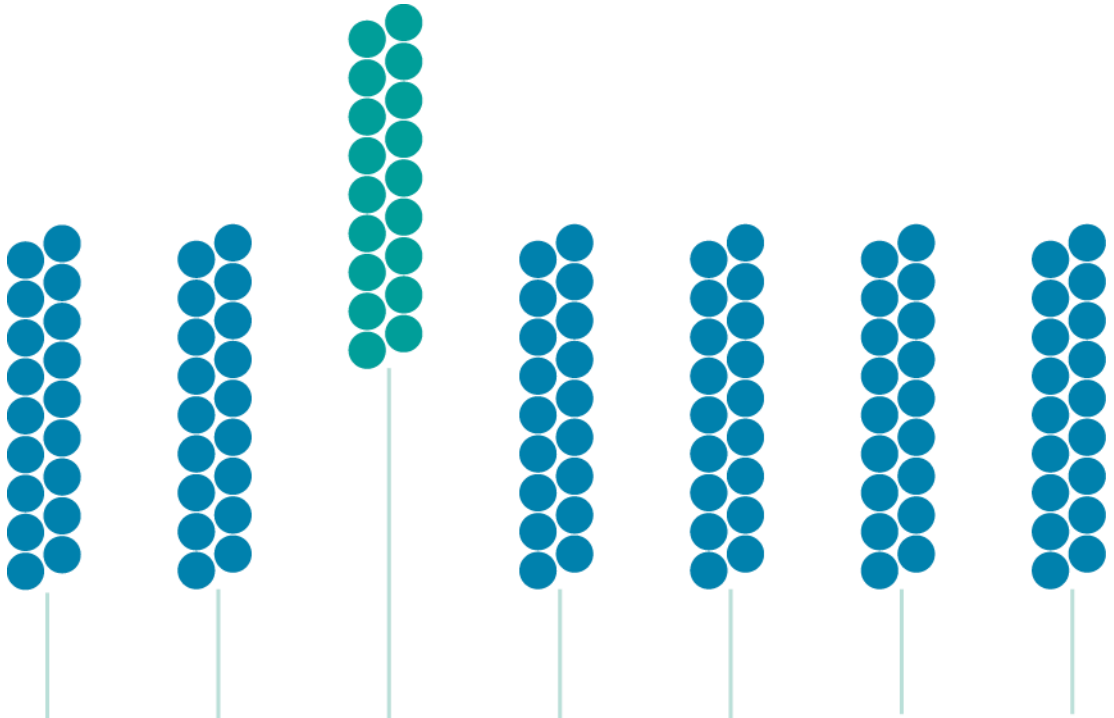

An independent member of UHY International

Dott. Simone Biagiotti – Dicembre 2016